

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1629)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SCOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(NICOLAZZI)

e col **Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno**

(DI GIESI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1979**

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 (convertito nella legge 9 febbraio 1979, n. 36), che ha modificato l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, nelle aree del Mezzogiorno in cui si verifici uno stato di grave crisi dell'occupazione a seguito del completamento di impianti industriali, opere pubbliche di grandi dimensioni e lavori relativi a programmi finanziati con fondi statali, e nelle quali sus-

sistano possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici disposti nello stesso settore in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183, ai lavoratori rimasti senza lavoro a seguito del completamento delle opere suddette può essere concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino ad un massimo di 24 mesi.

La durata prevista per tale trattamento si è rivelata insufficiente in relazione ai tempi occorrenti per l'allestimento di nuove ope-

re, com'è accaduto nella provincia di Taranto, ove il ritardo verificatosi negli appalti dei lavori pubblici programmati e finanziati ha finora impedito l'avviamento al lavoro degli edili di tale provincia (circa 1.500 unità) che godono del trattamento di integrazione salariale di 24 mesi.

Al fine di assicurare ai lavoratori che si trovano in tale situazione la prosecuzione dell'integrazione salariale per il periodo strettamente indispensabile per l'appalto dei nuo-

vi lavori, con il presente decreto-legge, che viene presentato alle Camere per la conversione in legge, si prevede la possibilità di prolungare l'intervento della Cassa integrazione fino ad un massimo di ulteriori nove mesi, su accertamento del CIPI.

Tale soluzione, collegando la proroga esclusivamente ai tempi necessari per gli appalti ed alla conseguente possibilità di rioccupazione delle maestranze sospese, evita la generalizzazione della proroga stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

*Decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 28 maggio 1979.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la corresponsione, per un ulteriore periodo, del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori nelle aree dei territori meridionali, in relazione allo stato di grave crisi dell'occupazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli interventi nel Mezzogiorno;

DECRETA:

### Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di nove mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di nove mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPi), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — VISENTINI —  
PANDOLFI — NICOLAZZI — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO